DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1975

che dà scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (secondo FES) per l'esercizio 1971

(75/492/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità [1], firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963,

vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [2],

visto l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità [3], firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [4], in particolare gli articoli 7 e 8,

visti i conti di gestione, il bilancio e il resoconto delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (secondo FES) chiusi al 31 dicembre 1971,

vista la relazione redatta dalla commissione di controllo, relativa ai conti dell'esercizio 1971 [5], cui sono allegate le risposte della Commissione alle osservazioni fatte dalla stessa commissione di controllo,

visto il parere del Parlamento europeo sullo scarico da dare alla Commissione sulle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1971,

ricordando che, secondo le disposizioni applicabili all'esecuzione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (secondo FES), soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo,

considerando che le entrate relative all'esercizio 1971 risultano principalmente da contributi degli Stati membri che ammontano in totale a 524 322 000 unità di conto e da talune entrate proprie del Fondo; che peraltro è stato concesso un anticipo di tesoreria del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (primo Fondo) di 45 335 090 unità di conto;

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1971 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio stabilisce come segue i conti di gestione del Fondo europeo di sviluppo (1963) al 31 dicembre 1971:

per le entrate,

nella somma di 527 365 447,02 UC;

per le spese (pagamenti),

nella somma di 503 604 350,67 UC.

Articolo 2

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (secondo FES) per l'esercizio 1971.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR

---

(1) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.
(2) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.
(3) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1493/64.
(4) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1498/64.
(5) Questa relazione è disponibile presso le istituzioni delle Comunità.